



# Comune di Segusino

Provincia di Treviso

## REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO ALLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE DELL'IMMOBILE DENOMINATO "CASA DELLE ASSOCIAZIONI"

### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### **Art. 1 - Finalità**

1. Le libere forme associative di cui all'art. 70 dello Statuto Comunale, svolgono una funzione culturale, ricreativa e solidaristica importante per la società e vitale per il Comune di Segusino.
2. Il sostegno a tali forme associative rappresenta, pertanto, un compito fondamentale per il Comune, in considerazione dei vasti campi d'interesse pubblico nei quali le stesse operano.

#### **Art. 2 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione in uso dell'immobile denominato "Casa delle Associazioni" sito in Piazza Papa Luciani, n. 1 (di seguito individuata anche come "**immobile**"), alle libere forme associative (di seguito definite "**Associazioni**") iscritte nel Registro dell'Associazionismo di cui all'art. 70 dello Statuto Comunale.
2. Le stanze dell'immobile sono attribuite in concessione d'uso alle Associazioni, come "sede sociale", per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività previste dagli statuti delle stesse. Alle Associazioni è vietato organizzare, nei locali dell'immobile loro assegnati, assemblee pubbliche o riunioni per finalità diverse da quelle previste dallo Statuto sociale.
3. La Giunta Comunale può altresì attribuire in concessione d'uso, per singole iniziative di interesse per la Comunità, le stanze dell'immobile che non risultino assegnate in via continuativa alle Associazioni o che risultino comunque disponibili, ovvero riservare alcune stanze per attività del Comune.
4. Le Associazioni che ottengono l'immobile in concessione d'uso, non godranno di norma di contributi comunali, in quanto la concessione stessa è da considerarsi quale concreto sostegno all'attività svolta dalle stesse. La Giunta Comunale, tuttavia, per iniziative di particolare interesse per la Comunità, potrà deliberare l'attribuzione di contributi anche a tali Associazioni.

#### **Art. 3 - Settori di attività**

1. Possono usufruire della concessione dell'immobile, le Associazioni che operano principalmente nelle seguenti aree di attività e di impegno:
- a) Area educativa;
  - b) Area culturale, ricreativa e sportiva;
  - c) Area sociale - assistenziale;
  - d) Area turistica;
  - e) Area a tutela ambientale.

#### **Art. 4 - Iscrizione nel Registro dell'Associazionismo**

1. Le Associazioni, per avere diritto a partecipare alla selezione finalizzata alla concessione delle stanze dell'immobile, devono essere iscritte nel Registro dell'Associazionismo di cui all'art. 70 dello Statuto Comunale.

#### **Art. 5 - Cancellazione dal Registro dell'Associazionismo**

1. La cancellazione dal Registro di cui all'art. 4, comporta l'automatica decadenza della concessione della stanza dell'immobile, fatta a favore dell'Associazione cancellata dal Registro medesimo.

## **TITOLO II MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE DELL'IMMOBILE**

#### **Art. 6 - Destinazione locali per sede Associazioni**

1. Il Comune destina l'immobile denominato "Casa delle Associazioni" sito in Piazza Papa Luciani, n. 1, meglio identificato con il contorno giallo nella planimetria **allegata sub 1**, alle Associazioni iscritte nel registro di cui all'art. 4, che ne facciano richiesta per destinarlo alle attività sociali.

#### **Art. 7 - Obblighi delle Associazioni**

1. Le Associazioni assegnatarie si obbligano a:
  - a) custodire la parte di immobile assegnata, con massima cura e diligenza e a non destinarla ad altri usi che non siano quelli per i quali è stato concesso;
  - b) non utilizzare a scopi di lucro, senza la prevista autorizzazione di cui al successivo comma 2 del presente articolo, la parte di immobile assegnata, intendendosi per tale qualsiasi attività per la quale è chiesto dall'Associazione un corrispettivo anche solo a titolo di rimborso spese;
  - c) non sub concedere a terzi la parte di immobile loro assegnata;
  - d) restituire al rilascio, la parte di immobile assegnata, in buono stato salvo il normale deterioramento d'uso;
  - e) tenere in ordine la parte d'immobile assegnata, evitando di produrre rifiuti;
  - f) operare l'ordinaria manutenzione della parte di immobile assegnata, interna ed esterna;
  - g) provvedere a proprie spese a dotare la stanza di una nuova serratura, consegnandone una copia al Comune, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla sottoscrizione della concessione;
  - h) accordarsi con le altre Associazioni assegnatarie di altre parti dell'immobile, per stabilire i tempi e le modalità di pulizia e di manutenzione delle parti comuni dello stesso, comunicando al Comune l'intervenuto accordo; ove l'accordo non intervenga entro 60 giorni dall'assegnazione, ovvero ove questo sia successivamente contestato senza che intervenga un ulteriore accordo, le citate condizioni sono determinate dal Sindaco;
  - i) presentare annualmente al Comune una relazione indicante l'attività svolta nell'anno precedente.
2. Le Associazioni assegnatarie potranno organizzare, nella parte di immobile loro assegnata, corsi o attività per le quali chiedono un corrispettivo anche solo a titolo di rimborso spese, previa richiesta scritta e autorizzazione della Giunta Comunale e previo versamento di una somma determinata dal medesimo organo esecutivo. La presente disposizione non si applica al rimborso spese che l'Associazione richiede ai propri associati, per le attività della stessa.
3. Un incaricato del Comune potrà accedere periodicamente nell'immobile assegnato, per verificarne lo stato di mantenimento; sarà obbligo degli assegnatari permettere l'accesso nell'immobile, a pena di decadenza dalla concessione.

### **Art. 8 - Ripartizione delle spese**

1. Sono a carico del Comune le spese per l'energia elettrica, per il riscaldamento, per il consumo di acqua e le spese di straordinaria manutenzione dell'immobile.
2. Le spese telefoniche e quelle per il canone radio-televisivo, sono a carico delle singole Associazioni che hanno disposto l'installazione della linea telefonica o che siano proprietarie degli apparecchi radiotelevisivi usati.
3. Le Associazioni assegnatarie, entro il 31 gennaio di ogni anno solare successivo a quello di riferimento, corrispondono al Comune le seguenti somme a titolo di rimborso spese forfettariamente determinate:
  - a) Associazione con sede unica: € 50,00 cadauna;
  - b) Associazione con sede condivisa con un'altra associazione: € 25,00 cadauna;
  - c) Associazione con finalità di protezione civile: uso gratuito.
4. Il canone di cui al comma 3., è dovuto per intero anche nel caso di utilizzo dell'immobile per frazione di anno.
5. Le Associazioni che utilizzano l'immobile, se richieste, sono tutte tenute a prestare la loro opera gratuitamente in occasione di manifestazioni organizzate dal Comune.

### **Art. 9 - Assegnazione stanze**

1. L'assegnazione delle stanze dell'immobile, avviene a seguito di avviso pubblico e conseguente presentazione di domanda redatta dalle Associazioni, sul modulo predisposto dal Comune.
2. La Giunta Comunale provvederà ad assegnare in concessione d'uso le stanze dell'immobile, dando priorità alle Associazioni con sede nel Comune e a quelle con maggior numero di iscritti.
3. L'assegnazione dell'immobile alle Associazioni, sarà effettuata per singole stanze; la Giunta Comunale ha comunque la facoltà di assegnare una stessa stanza a due o più Associazioni, anche operanti in diverse aree di interesse.

### **Art. 10 - Durata assegnazione e modalità riassegnazione**

1. La durata dell'assegnazione è di quattro anni, decorrenti dall'iscrizione ed arrotondati per eccesso al 31 dicembre del quarto anno di riferimento. Non è ammesso alcun rinnovo tacito dell'assegnazione.
2. E' facoltà dell'Associazione recedere dalla concessione prima del termine, previa comunicazione scritta al Comune.
3. Almeno sei mesi prima della scadenza del termine, le Associazioni dovranno far pervenire al protocollo del Comune una richiesta di interesse alla riassegnazione dell'immobile. A seguito delle richieste pervenute, la Giunta Comunale provvederà a riassegnare l'immobile, per un uguale periodo, alle Associazioni richiedenti.
4. Le stanze dell'immobile per le quali non è richiesta una riassegnazione e quelle per le quali sono intercorse due assegnazioni consecutive, sono assegnate a seguito di un ulteriore avviso pubblico.

### **Art. 11 - Miglioramenti**

1. I miglioramenti o addizioni all'immobile dovranno in ogni caso essere concordati con il Comune e preventivamente autorizzati per iscritto dal Sindaco.

### **Art. 12 - Revoca**

1. Il Comune ha la facoltà di revocare la concessione, allorquando sopravvenga la necessità di utilizzare l'immobile per altre finalità.

2. Il Comune dovrà rendere nota al concessionario la volontà di revoca, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando un termine per il rilascio dell'immobile non superiore a mesi 6.

#### **Art. 13 - Decadenza**

1. La concessione può essere dichiarata decaduta in caso di mancata osservanza delle prescrizioni previste dal presente Regolamento; costituiscono causa espressa di decadenza, il mancato rispetto di uno qualsiasi degli obblighi di cui agli artt. 2, comma 2, e 7.
2. In caso di intervenuta decadenza, l'Associazione avrà l'obbligo di rilascio immediato dell'immobile libero da cose e da persone e a riconsegnare le chiavi dell'immobile di cui è in possesso.

#### **Art. 14 - Sospensione utilizzo locali**

1. In occasione di consultazioni elettorali che prevedano l'utilizzo di locali all'interno dell'immobile (anche se non utilizzati dalle Associazioni), il Sindaco può disporre unilateralmente la sospensione dell'utilizzo di tutte le sale date in concessione alle Associazioni.
2. Analoga sospensione può essere motivatamente disposta dal Sindaco qualora si rendesse necessario un utilizzo esclusivo dell'immobile da parte del Comune, ovvero un utilizzo inconciliabile con la presenza di altri soggetti.

\*\*\*\*\*

## **INDICE**

### **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

<b>Art. 1 - Finalità</b>	<b>Pag. 1</b>
<b>Art. 2 - Oggetto</b>	<b>Pag. 1</b>
<b>Art. 3 - Settori di attività</b>	<b>Pag. 1</b>
<b>Art. 4 - Iscrizione nel Registro dell'Associazionismo</b>	<b>Pag. 2</b>
<b>Art. 5 - Cancellazione dal Registro dell'Associazionismo</b>	<b>Pag. 2</b>

### **TITOLO II MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE DELL'IMMOBILE**

<b>Art. 6 - Destinazione locali per sede Associazioni</b>	<b>Pag. 2</b>
<b>Art. 7 - Obblighi delle Associazioni</b>	<b>Pag. 2</b>
<b>Art. 8 - Ripartizione delle spese</b>	<b>Pag. 3</b>
<b>Art. 9 - Assegnazione stanze</b>	<b>Pag. 3</b>
<b>Art. 10 - Durata assegnazione e modalità riassegnazione</b>	<b>Pag. 3</b>
<b>Art. 11 - Miglioramenti</b>	<b>Pag. 3</b>
<b>Art. 12 - Revoca</b>	<b>Pag. 3</b>
<b>Art. 13 - Decadenza</b>	<b>Pag. 4</b>
<b>Art. 14 - Sospensione utilizzo locali</b>	<b>Pag. 4</b>
<b>INDICE</b>	<b>Pag. 4</b>
<b>Planimetria</b>	<b>Allegato 1)</b>


Agenzia del territorio  
**CATASTO FABBRICATI**  
 Ufficio provinciale di  
**TREVISO**

Dichiarazione protocollo n. \_\_\_\_\_ del  
 Planimetria di u.i.u. in Comune di Segusino  
 Piazza Papa Luciani


Identificativi Catastali:  
 Sezione: \_\_\_\_\_  
 Foglio: 11  
 Particella: 3077  
 Subalterno: 2

Compilata da:  
 Stramare Ivano  
 Iscritto all'albo:  
 Geometri  
 Prov. Treviso n. \_\_\_\_\_


Scheda n. 1 \_\_\_\_\_ Scala 1:200  
 COMUNE DI SEGUSINO (TV) - RITOROGLIO  
 Anno ..... Tit. .... C. .... Fasc. ....  
 27 OTT 2009  
 N. 9  
 U.S. 1  
 MAGAZZINO H=2.80




Allegato sub I al Regolamento per la concessione  
 in uso alle libere forme associative dell'immobile  
 denominato "Casa delle Associazioni".




PIANO TERRA  
H=2.80



PIANO SOTTOSTRADA PRIMO



PIANO PRIMO  
H=2.80



PIANO SECONDO

*Stramare*

